

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO 4 - Lavori Pubblici e Ambiente

Lavori di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e messa a norma degli stabili comunali ARCHIVIO - SEDE CENTRALE

PROGETTO ESECUTIVO

IL DIRIGENTE

Ing. GIULIO IORIO

IL PROGETTISTA

Ing. GIUSEPPE FABIANO

Consulenti attività specialistiche

Ing. Marcello ORSINI - imp. meccanici Ing. Michele AVERNA - imp. elettrici

Titolo elaborato

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

| Data 25/11/2020 | Codice elaborato |
|--------------------|----------------------------------|
| Scala | GEN_R_007 |
| Rev. 00 | File elab.: 02_E_GEN_R_007_00 |

Sommario

| 1. | PRE | EMESSA | .2 |
|------------------|--------------------------------------|---|----------------|
| 2. | RIF | ERIMENTI NORMATIVI | 2 |
| 3. | DEI | FINIZIONE DELLE MATRICI PRODUCIBILI DALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE | 3 |
| • | 3.1. 3.2. | Rifiuti propri dell'attività di rimozione aventi codici CER 17.XX.XX | |
| 4. | AT | TIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E SOGGETTI RESPONSABILI | . 6 |
| 2 | 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. | Classificazione dei rifiuti Deposito temporaneo Registro di carico e scarico e MUD Trasporto Discariche | 10 12 13 |
| 5. FA | | DICAZIONI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI NELLA I ESECUZIONE DELL'OPERA | 16 |
| : | 5.1. 5.2. 5.3. | Informazioni generali | 17 |
| 6. D <i>e</i> | | TERI PER LA LOCALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AREE DI CANTIERE BIRE A DEPOSITO TEMPORANEO | 19 |
| (| 5.1. | Tabelle di sintesi | 20 |
| 7. | CA | VE E DISCARICHE AUTORIZZATE E IN SERVIZIO | 23 |

1. PREMESSA

Nella presente relazione vengono descritte le modalità operative da adottare per il corretto utilizzo dei materiali di risulta derivanti dalle rimozioni delle parti esistenti individuando:

- le diverse tipologie dei rifiuti producibili dalle attività di cantiere, fissandone preliminarmente le principali caratteristiche qualiquantitative;
- la definizione delle attività di gestione dei rifiuti;
- i soggetti interessati nelle attività di gestione dei rifiuti derivanti dall'esecuzione del progetto;
- gli adempimenti normativi in capo ai soggetti responsabili individuati;
- le indicazioni tecniche per la corretta gestione dei rifiuti prodotti nella fase di esecuzione dell'opera.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "norme in materia ambientale";
- D.M. ambiente 10 agosto 2012, n. 161 "regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";
- Legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (c.d. "decreto fare");
- D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 convertito in Legge n. 164 dell'11 novembre 2014;
- DPR n. 120 del 13 giugno 2017 Regolamento ai sensi dell'art. 8
 D.L. n. 133 del 12 settembre 2014.

3. DEFINIZIONE DELLE MATRICI PRODUCIBILI DALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE

Le tipologie di matrici producibili dalle attività di cantiere, collegate alle operazioni di demolizione e/o rimozione, possono essere sintetizzate nelle seguenti categorie:

- rifiuti propri dell'attività di demolizione e costruzione aventi codici CER 17.XX.XX;
- rifiuti prodotti nel cantiere connessi con l'attività svolta (ad esempio rifiuti da imballaggio,...) aventi codici CER 15.XX.XX;

Alla prima categoria appartengo tutti i rifiuti strettamente correlati alle attività di demolizione delle opere previste in progetto; a tal proposito la definizione qualitativa (previsione dell'attribuzione dei CER) delle tipologie producibili, nonché la definizione dei quantitativi (stima geometrica) è stata ottenuta sulla base di valutazioni oggettive delle attività di demolizioni previste in progetto (progettazione definitiva).

Per i rifiuti ricadenti nella seconda categoria, il presente piano non prevede la quantificazione e la definizione delle tipologie di rifiuti producibili, comunque fortemente legata alle scelte esecutive dell'opera non definibili in fase di progettazione definitiva, ma, non dimeno, fissa dei principi da rispettare in fase di progettazione esecutiva e di esecuzione dell'opera volte a determinare una riduzione dei rifiuti prodotti all'origine, nonché all'aumento delle frazioni avviabili al riciclo e recupero.

In generale, i rifiuti prodotti durante la fase di cantiere dovranno essere gestiti in conformità alla normativa vigente ed il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire con automezzi a ciò autorizzati.

3.1. Rifiuti propri dell'attività di rimozione aventi codici CER 17.XX.XX

Il materiale in questione è derivante dalle attività di rimozione previste in progetto. In generale le attività di demolizione e rimozioni dovranno essere eseguite, da parte dell'impresa esecutrice, in maniera quanto più selettiva, selezionando tecniche di demolizioni tradizionale solo ove lo stato in cui le opere interessate si presentano giustificano il ricorso a tale sistema.




Figura 1 – Rifiuti producibili dalle attività di demolizione

Sulla base delle supposizioni sopra indicate, si è provveduto alla simulazione quali-quantitativa dei rifiuti prodotti in fase di cantiere, di seguito riportata.

Preliminarmente a tutte le attività di demolizione, la Direzione Lavori dovrà provvedere ad individuare e coordinare le attività di bonifica delle unità operative interessate, allo scopo di generare nelle fase effettiva di demolizione materiali e/o rifiuti non pericolosi riconducibili alle tipologie sopra indicate.

3.2. Rifiuti prodotti nel cantiere aventi codici CER 15.XX.XX.

Come già espresso, nel presente piano non si procede ad una simulazione qualiquantitativa delle matrici in questione, ma di seguito si pongono in evidenza delle strategie rispetto alle quali l'esecutore delle opere dovranno attenersi al fine di individuare le azioni volte alla riduzione della produzione di rifiuti all'origine:

- svolgere molteplici funzioni con un materiale piuttosto che richiedere più materiali per svolgere una funzione e ottimizzare l'uso di sistemi e componenti;
- nei limiti tecnico-economici, utilizzare materiali e prodotti di dimensioni standard per ridurre tagli e montaggi particolari, che creano scarti;
- selezionare sistemi che non richiedano supporti temporanei, puntelli, supporti per la costruzione, o altri materiali che saranno smaltiti come residui nel corso di realizzazione dell'opera;
- scegliere quanto più possibile materiali che non necessitano di adesivi, che richiedono contenitori e creano residui e rifiuti di imballo;
- evitare materiali facilmente danneggiabili, sensibili a contaminazione o esposizione ambientale, sporchevoli, che aumentano il potenziale per rifiuti di cantiere.

4. ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E SOGGETTI RESPONSABILI

La responsabilità delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto individuato dall'impianto normativo ambientale, è posta in capo al soggetto produttore del rifiuto stesso, pertanto in capo all'esecutore materiale dell'operazione da cui si genera il rifiuto (appaltatore e/o subappaltatore).

A tal proposito l'appaltatore, in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalla propria attività di cantiere, opera in completa autonomia decisionale e gestionale, comunque nel rispetto di quanto previsto nella presente relazione.

Ove si presentano attribuzioni di attività in sub-appalto, il produttore viene identificato nel soggetto sub-appaltatore e l'appaltatore ha obblighi di vigilanza (le operazioni di vigilanza vengono dettate nei paragrafi successivi).

Le attività di gestione dei rifiuti pertanto sono degli oneri in capo al soggetto produttore, individuato secondo i criteri sopra indicati, e consistono in:

- 1) Classificazione ed attribuzione dei CER corretti e relativa definizione della modalità gestionali;
- 2) Deposito dei rifiuti in attesa di avvio alle successive attività di recupero/smaltimento;
 - 3) Avvio del rifiuto all'impianto di smaltimento previsto comportante:
 - - Verifica l'iscrizione all'albo del trasportatore;
 - - Verifica dell'autorizzazione del gestore dell'impianto a cui il rifiuto è conferito:
 - - Tenuta del Registro di C/S (ove necessario), emissione del FIR e verificata del ritorno della quarta copia..

4.1. Classificazione dei rifiuti

La classificazione dei rifiuti è attribuita dal produttore in conformità di quanto indicato nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (decisione 2000/532/CE), come di seguito riportato:

- 1) Identificazione del processo che genera il rifiuto consultando i titoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi.
- 2) Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13,14 e 15 per identificare il codice corretto.
- 3) Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
- 4) Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto1.

Per rapidità di riscontro si riporta un elenco – ancorché non esaustivo - di probabili rifiuti prodotti dalle attività di cantieri:

| Materiali derivanti dalle demolizioni | Tipologia | Tonnellate |
|--|------------------------|------------|
| Tramezzo: quantità di cui all'art. A03.01.008.d | Mattoni - Miscugli | 1,08 |
| Pavimento: quantità di cui all'art. A03.01.015.c | Mattonelle e ceramiche | 2,45 |
| Sottofondo pavimento (sp. 5 cm) quantità di cui all'art. | Scorie di cemento | 12,59 |
| Sottofondo cls (sp. 10 cm) quantità di cui all'art. A03.01.014.b | Scorie di cemento | 32,67 |
| Zoccolino: quantità di cui all'art. A03.01.016e | Mattonelle e ceramiche | 7,42 |
| Scavo: quantità di cui all'art. A03.0108.c | Terreno | 49,07 |
| rimozione infissi: quantità di cui all'art. A03.02.029 | Metalli | 12,06 |
| rimozione strutture: quantità di cui all'art. A03.02.005 | Metalli | 0,27 |
| nicchie muratura: quantità di cui all'art. D12.02.005.e | Mattoni - Miscugli | 2,70 |
| spic. intonaco (sp. 3 cm) quantità di cui all'art. A03.01.011.b | scorie cemento | 21,91 |
| tracce | mattoni - Miscugli | 0,93 |
| | Totale | 143,15 |

elenco codice CER 17.XX.XX e CER 15.XX.XX

| CODICE CER | SOTTOCATEGORIA | DENOMINAZIONE |
|------------|--|---|
| 17 01 01 | | cemento |
| 17 01 02 | | mattoni |
| 17 01 03 | | mattonelle e ceramiche |
| 17 01 06* | mattonelle e ceramiche | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenent sostanze pericolose |
| 17 01 07 | | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 |
| 17 02 01 | | legno |
| 17 02 02 | 1 | vetro |
| 17 02 03 | legno, veiro e piastica | plastica |
| 17 02 04* | catrame di carbone e prodotti contenenti | vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da essi contaminati |
| 17 03 01* | miscele bituminose, | miscele bituminose contenenti catrame di carbone |
| 17 03 02 | catrame di carbone e prodotti contenenti catrame | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 |
| 17 03 03* | | catrame di carbone e prodotti contenenti catrame |
| 17 04 01 | | rame, bronzo, ottone |
| 17 04 02 | metalli (incluse le loro | alluminio |
| 17 04 03 | | piombo |
| 17 04 04 | | zinco |
| 17 04 05 | | ferro e acciaio |
| 17 04 06 | | stagno |
| 17 04 07 | | metalli misti |
| 17 04 09* | | rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose |
| 17 04 10* | | cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose |
| 17 04 11 | | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 |
| 17 05 03* | | terra e rocce contenenti sostanze pericolose |
| 17 05 04 | catrame di carbone e prodotti contenenti catrame : catra | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 |
| 17 05 05* | | fanghi di dragaggio contenenti sostanze pericolose |
| 17 05 06 | | fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 |
| 17 05 07* | fanghi di dragaggio | pietrisco per massicciate ferroviarie contenente sostanze pericolose |
| 17 05 08 | | pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 |
| 17 06 01* | materiali isolanti e | materiali isolanti contenenti amianto |
| 17 06 03* | materiali isolanti e materiali da costruzione | altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose |
| 17 06 04 | materiali da costruzione | materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 |

| | contenenti amianto | |
|-----------|--------------------|--|
| 17 06 05* | | materiali da costruizione contenenti amianto |
| 17 08 01* | hase di gesso | materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose |
| 17 08 02 | | materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 |

| 17 09 01* | | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti mercurio |
|-----------|--------------------------------|---|
| 17 09 02* | altri rifiuti dell'attività di | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti PCB (ad esempio sigillanti PCB, pavimentazione a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro conteneti PCB, condensatori conteneti PCB) |
| 17 09 03* | costruzione e demolizione | altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi i rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose |
| 17 09 04 | | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 |

| | | DENOMINAZIONE | | | | | |
|-----------|--|---|--|--|--|--|--|
| 15 01 01 | | imballaggi in carta e cartone | | | | | |
| 15 01 02 | | imballaggi in plastica | | | | | |
| 15 01 03 | imballaggi (compresi i rifiuti urbani di | imballaggi in legno | | | | | |
| 15 01 04 | | imballaggi metallici | | | | | |
| 15 01 05 | | imballaggi in materiali compositi | | | | | |
| 15 01 06 | | imballaggi in materiali misti | | | | | |
| 15 01 07 | imballaggio oggetto di | imballaggi in vetro | | | | | |
| 15 01 09 | raccolta differenziata) | imballaggi in materia tessile | | | | | |
| 15 01 10* | | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | | | | | |
| 15 01 11* | | Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto) compresi i contenitori a pressione vuoti | | | | | |
| 15 02 02* | assorbenti, materiali a | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi | | | | | |
| 15 02 03 | filtranti, stracci e indumenti protettivi | Itranti, stracci e assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da q | | | | | |

Il rifiuto dovrà, inoltre in questa fase, essere sottoposto a caratterizzazione chimicofisica, volta ad attestare la classificazione del CER attribuito e della classe di pericolosità (P o NP ove i codici presentano voci speculari) nonché alla verifica della sussistenza delle caratteristiche per la conformità al destino successivo selezionato (sia esso nell'ambito del D.Lgs. 152/06 di smaltimento/recupero, sia esso nell'ambito della procedura di recupero semplificata di cui al DM Ambiente 5 febbraio 1998 per rifiuti non pericolosi e ss.ii.mm.).

4.2. Deposito temporaneo

In generale, l'attività di "stoccaggio" dei rifiuti ai fini della norma vigente si distingue in:

- deposito preliminare: operazione di smaltimento definita al punto D15 dell'Allegato D alla Parte Quarta del Codice Ambientale – che necessita di apposita autorizzazione dall'Autorità Competente;
 - 2) deposito temporaneo (vedi oltre)

3) messa in riserva: operazione di recupero - definita al punto R13 dell'Allegato C alla Parte Quarta del Codice Ambientale – che necessita di comunicazione all'Autorità Competente nell'ambito delle procedure di recupero dei rifiuti in forma semplificata.



Figura 2 - Tipologie di deposito previste dal D.Lgs. 152/06 e ss.ii.mm.

I rifiuti in questione sono prodotti nella sola area di cantiere. In attesa di essere portato alla destinazione finale, il rifiuto sarà depositato temporaneamente nello stesso cantiere, nel rispetto di quanto indicato dall'artico 183, comma 1 lettera bb).

In generale, il deposito temporaneo dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

Tabella di sintesi di gestione dei depositi temporanei

| RIFIUTI NON | PERICOLOSI | RIFIUTI P | ERICOLOSI | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| Rifiuti tenuti distinti per | tipologia | Rifiuti tenuti distinti per tipologia | | | | |
| Rispetto delle buone pras | ssi in materia di deposito | Rispetto delle norme tecniche in materia di deposi | | | | |
| Limiti del deposito: una delle seguenti modalità alternative a scelta del | Con cadenza trimestrale indipendentemente dalle quartità in deposito | Limiti del deposito: una delle seguenti modalità alternative a scelta del | Con cadenza bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito | | | |
| produttore | Al superamento dei 20 mc TOTALI in deposito e comunque una volta all'anno. | produttore | Al superamento dei 10 mc TOTALI in deposito e comunque una volta all'anno. | | | |
| | | Rispetto delle norme sull' pericolose | etichettatura delle sostanze | | | |
| | | Rispetto sulle norme tecn componenti pericolosi con | | | | |

In generale è opportuno porre il deposito dei rifiuti al riparo dagli agenti atmosferici.

In generale è fondamentale provvedere al mantenimento del deposito dei rifiuti per comparti separati per tipologie (CER) in quanto, in caso di presenza di rifiuti pericolosi, consente una accurata gestione degli scarti ed inoltre perché la norma italiana vieta espressamente la miscelazione dei rifiuti pericolosi tra loro e con i rifiuti non pericolosi (articolo 187 del D.Lgs. 152/06).

4.3. Registro di carico e scarico e MUD

I produttori di rifiuti sono tenuti a compilare un registro di carico e scarico dei rifiuti.

Nel registro vanno annotati tutti i rifiuti nel momento in cui sono prodotti (carico) e nel momento in cui sono avviati a recupero o smaltimento (scarico). I rifiuti propri dell'attività di demolizione e costruzione – purché non pericolosi - sono esentati dalla registrazione; questo si desume dal combinato disposto di

tre articoli del Codice Ambientale: Art. 190 comma 1, Articolo 189 comma 3, articolo 184 comma 3.

I codici 17.XX.XX non pericolosi possono non essere registrati. Il modello di registro è attualmente quello individuato dal DM 1/04/1998. Il registro va conservato per cinque anni dall'ultima registrazione.

Annualmente entro il 30 aprile, il produttore di rifiuti pericolosi effettua la comunicazione MUD alla Camera di Commercio della provincia nella quale ha sede l'unità locale.

4.4. Trasporto

Per trasporto si intende la movimentazione dei rifiuti dal luogo di deposito – che è presso il luogo di produzione – all'impianto di smaltimento.




Figura 3 – Gestione delle attività di trasporto dei rifiuti di cantiere

Per il trasporto corretto dei rifiuti il produttore del rifiuto deve:

- compilare un formulario di trasporto
- accertarsi che il trasportatore del rifiuto sia autorizzato se lo conferisce a terzi o essere iscritto come trasportatore di propri rifiuti
- accertarsi che l'impianto di destinazione sia autorizzato a ricevere il rifiuto.

Si analizzano di seguito i tre adempimenti.

Formulario di trasporto: i rifiuti devono essere sempre accompagnati da un formulario di trasporto emesso in quattro copie dal produttore del rifiuto ed accuratamente compilato in ogni sua parte. Il modello di formulario da utilizzare è quello del DM 145/1998. I formulario va vidimato all'Ufficio del Registro o presso le CCIAA prima dell'utilizzo: la vidimazione è gratuita. L'unità di misura da utilizzare è – a scelta del produttore – chilogrammi, litri oppure metri cubi. Se il rifiuto dovrà essere pesato nel luogo di destinazione, nel formulario dovrà essere riportato un peso stimato e dovrà essere barrata la casella "peso da verificarsi a destino".

<u>Autorizzazione del trasportatore</u>: La movimentazione dei rifiuti può essere fatta in proprio o servendosi di ditta terza. In entrambi i casi il trasportatore deve essere autorizzato. Qualora il produttore del rifiuto affidi il trasporto ad una azienda è tenuto a verificare che:

- L'azienda possieda un'autorizzazione in corso di validità al trasporto di rifiuti rilasciata dall'Albo Gestori Ambientali della regione in cui ha sede l'impresa.
- o II codice CER del rifiuto sia incluso nell'elenco dell'autorizzazione.
- Il mezzo che esegue il trasporto sia presente nell'elenco di quelli autorizzati.

Qualora il produttore del rifiuto provveda in proprio al trasporto è tenuto a:

- Richiedere apposita autorizzazione all'Albo Gestori Ambientali della regione in cui a sede l'impresa.
- Tenere copia dell'autorizzazione dell'Albo nel mezzo con cui si effettua il trasporto.
- Emettere formulario di trasporto che accompagni il rifiuto. Il produttore figurerà nel formulario anche come trasportatore.

<u>Autorizzazione dell'impianto di destinazione</u>: nel momento in cui ci si appresta a trasportare il rifiuto dal luogo di deposito, il produttore ha già operato la scelta sulla destinazione del rifiuto. Riservandoci di ritornare su tale scelta, preme sottolineare che il produttore è tenuto a verificare che:

- L'azienda possieda un'autorizzazione in corso di validità al recupero/smaltimento di rifiuti.
- Il codice CER del rifiuto che si andrà a trasportare sia incluso nell'elenco dell'autorizzazione.

4.5. Discariche

L'impianto prescelto deve essere idoneo a ricevere il rifiuto. Oltre a ciò, il rifiuto deve rispondere a requisiti di ammissibilità della tipologia di discarica prescelta.

La rispondenza ai requisiti è determinata con analisi di laboratorio a spese del produttore. I criteri di ammissibilità – nonchè le modalità analitiche e le norme tecniche di riferimento per le indagini – sono individuati dalla Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984. Tali criteri saranno sostituiti a partire dal 01/01/2008 da quelli individuati dal DM 3 agosto 2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" e ss.ii.mm..

Le analisi devono essere effettuate almeno una volta all'anno. Se i rifiuti hanno caratteristiche costanti nel tempo è sufficiente un'analisi all'anno. Se invece cambia il ciclo produttivo da cui si origina il rifiuto occorre rifare l'analisi.

Nell'attività edile in particolare la periodicità delle indagini può a volte essere superiore all'anno. Infatti, la scelta se procedere o meno all'analisi di un rifiuto dipende da diversi fattori quali la tipologia di materiale, il contesto, la storia precedente del manufatto demolito, etc. Per fare alcuni esempi, si potranno effettuare analisi per materiale da demolizione in cui sia sospetta o certa la presenza di amianto oppure per materiale proveniente da manufatti stradali in cui si sospetti la presenza di catrame, cioè in generale se si vuole verificare la pericolosità o meno dei rifiuto.

5. INDICAZIONI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI NELLA FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA.

Le presenti indicazioni sono rivolte principalmente alla figura del Coordinatore della Gestione Ambienta di cantiere (CGAc).

Tali indicazioni perseguono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti;
- Prevenire eventuali contaminazioni dei rifiuti tali da pregiudicarne l'effettivo destino al conferimento selezionato:
- Riduzione degli impatti ambientali determinati dalla fase di gestione del deposito temporaneo e delle successive operazioni di trasporto a destino finale.

Nello specifico le indicazioni di seguito riportate dovranno essere messe in atto da parte di tutti i soggetti interessati nelle attività di cantiere sotto il coordinamento del CGAC.

5.1. Informazioni generali

Il Coordinatore della gestione ambientale di cantiere è individuato nella figura dell'impresa appaltatrice, la quale, tra le atre cose, deve:

- coordinare la gestione ambientale rispetto alle diverse imprese subappaltatrici eventualmente presenti;
- indicare il nome del luogo di smaltimento ed i relativi costi di gestione;
- individuare le aree da destinare a deposito temporaneo e provvedere al coordinamento delle operazioni di gestione dello stesso.

5.2. Misure di riduzione quantitative

Il CGAc deve provvedere alla riduzione della produzione di rifiuti in loco durante la costruzione, prendendo specifici accordi di collaborazione con i fornitori dei materiali per la minimizzazione del packaging e/o del ritiro dell'imballaggio e la consegna della merce solo nel momento di utilizzo della stessa (just-in-time). Specificare chi ha il compito di coordinamento, se diverso dalla figura del coordinatore gestione ambientale (il quale comunque svolge la funzione di vigilanza).

5.3. Misure di raccolta e di comunicazione ed educazione

Il CGAc deve illustrare le misure da adottare in cantiere individuando i soggetti incaricati (il chi fa cosa).

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle attività da attuare:

Designare una zona all'interno del cantiere ove collocare cassoni/container per la raccolta differenziata. Su ogni cassone/container o zona specifica dovràessere esposto il codice CER che identifica il materiale presente nellostoccaggio. Al fine di rendere maggiormente chiaro alle maestranze il tipo di materiale presente, sarà buona norma apporre a lato del codice CER il nome del materiale nelle lingue più appropriate e la relativa rappresentazione grafica;

- Valutare sulla base degli spazi disponibili, la possibilità di attuare in turnover dei cassoni/containers o delle aree predisposte. Tale procedure deve essere pianificata sulla base dei reali spazi e delle operazioni di cantiere definite dal crono programma, da parte del Coordinatore gestione ambientale il quale svolgerà anche la funzione di ispettore sistematico del rispetto della pianificazione prevista.
- Fare n modo che i rifiuti non pericolosi siano contaminati da eventuali altri rifiuti pericolosi.
- Allestimento di adeguata area per la separazione dei rifiuti: predisporre ed identificare un'area in loco per facilitare la separazione dei materiali.
- Predisporre contenitori scarrabili di adeguate dimensioni situati nelle varie aree di lavoro, ben segnalati, provvedendo ogni qualvolta necessario al deposito temporaneo degli stessi nelle aree di cui al punto precedente.
- Fornire agli operatori i dispositivi per l'etichettatura dei cassoni/container o dei luoghi di stoccaggio.
- Designare una specifica "zona pranzo" in loco e proibire di mangiare altrove all'interno del cantiere.
- Realizzare incontri a frequenza obbligatoria per la formazione del personale addetto prima dell'inizio della costruzione, sulle indicazioni e le modalità di applicazioni del presente piano di gestione. Le modalità di formazione dovranno essere specifiche alla tipologia di attività di cantiere del singolo soggetto esecutore.
- Organizzare riunioni di condivisione dei risultati ottenuti e delle eventuali modifiche.

6. CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AREE DI CANTIERE DA ADIBIRE A DEPOSITO TEMPORANEO

La localizzazione dell'area da adibire a deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere, dovrà essere selezionata dalla figura del Coordinatore della gestione ambientale di cantiere sulla base dei seguenti criteri:

- La superficie dedicata al deposito temporaneo deve, in via preferenziale, essere individuata in un'area di impianto già adibita a piazzale, allo scopo di evitare l'eventuale contaminazione dei suoli; altrimenti, se non si individuano aree esistenti, il coordinatore dovrà provvedere alla sistemazione dell'area mettendo in atto opportuni sistemi per garantire una separazione fisica del piano di appoggio delle aree di deposito dai suoli interessati;
- le aree di deposito devono risultare poste planimetricamente in zone tali da minimizzare:
- i percorsi dei mezzi interni al cantiere dalle aree di lavorazioni al depositostesso;
- il percorso dei mezzi trasportatori a destino finale per le operazioni di carico, cercando di evitare interferenze dello stesso con le attività di cantiere;

L'area di deposito, indipendentemente dalla sua localizzazione dovrà:

 essere provvista di opportuni sistemi di isolamento dalla aree esterne, quali cordoli di contenimento e pendenze del fondo appropriato, volte al contenimento di eventuali acque di percolazione. Le acque di percolazioni eventualmente prodotte dovranno essere inviate alla rete di drenaggio delle acque meteoriche dilavanti prevista in progetto;

- essere suddivisa per comparti dedicati all'accoglimento delle diverse tipologie di CER. Le dimensioni dei singoli comparti devono essere determinate sulla base delle stime dei 31 quantitativi di CER producibili e dei tempi di produzione, correlate al rispetto delle limitazioni quantitative e temporali del deposito temporaneo;
- ove si prevede lo stoccaggio del materiale direttamente sul piano di appoggio dell'area dideposito, senza l'utilizzo di contenitori (cassoni, containers, bidoni, ecc...), si dovrà provvedere alla separazione del materiale dal fondo con opportuno materiale impermeabilizzante selezionato in funzione della tipologia di materiale stoccato e del grado di contaminazione dello stesso.

Il Coordinatore della gestione ambientale di cantiere provvederà a coordinare le operazioni di carico e scarico del deposito temporaneo nel rispetto delle prescrizioni poste dall'articolo 183, comma 1 lettera bb), provvedendo alla registrazione delle stesse secondo quanto indicato nelle norme del presente piano.

Inoltre il CGAc provvederà alla funzione di direzione e coordinamento delle attività di movimentazione dei rifiuti volta ad individuare ed applicare tecniche operative generanti il minor impatto ambientale sulle matrici Aria, Acqua, Suolo, Rumore in relazione ad ogni singola tipologia di rifiuto ed allo stato in cui si presenta (solido, polverulento, ecc...).

6.1. Tabelle di sintesi

Di seguito di riportano esempi non esaustivi per l'impostazione da parte del CGAc dei documenti esecutivi per la gestione dei rifiuti in cantiere.

PROGETTO ESECUTIVO - Relazione sulla gestione delle materie

| Materiale | Quantità [ton/me/litri] | Metodo di smaltimento [discarica] | Nome Destinatario | Procedura di gestione/Codice CER | Note |
|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|---|
| Cem <mark>e</mark> nlo | | 3 | , | Tenere separato nelle aree disegnate il loco, protetta dalle azioni atmosferiche. Riportare l'indicazione del Codice CER di riferimento ed il nome del materiale 17.01.01 | |
| Ferro e acciaio | | | | Tonore separato nelle arce disegnate il loco, protetta dalle azioni atmosferiche. Riportare l'indicazione del Codice CER di nterimento ed il riorne del materiale 17.04.05 | |
| Metalli misti | , | | | Tonere separato nelle aree disegnate il loco, protetta dalle azioni atmosferiche. Riportare l'Indicazione del Codice CER di riferimento ed il morre del materiale. 17.04.07 | |
| Cavi diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10 | | | | Tenere separato nelle aree disegnate il loco, protetta dalle azioni atmosferiche. Riportare l'indicazione del Codice CER di ilferimento ed il nome del materiale. | |
| Rfluti mist dell'allivilà di demolizione | | | | Tenere separato nelle aree designate in loco, protetta dalle azioni atmosferiche, provvedendo a separa con strato impermeabile ii cumulo dallo strato di base di appoggio. Riportare l'indicazione del Codice CER di riferimento ed il nome del materiale. | Ridume la produzione (demolizione selettiva). |
| Terreno di scavo | 34 | 3 | | Tenere separato nelle aree disegnate il loco, protetta dalle azioni atmosferiche. Riportare l'indicazione del Codice CER di riferimento | |
| TOTALE | | | | | |

Il presente elenco è puramente indicativo, dovrà essere integrato dal CGAc, sulla base degli effettivi rifiuti prodotti nelle attività di cantiere (ad esempio integrare i rifiuti prodotti dagli imballaggi per il conferimento delle materie prime).

Registro e monitoraggio deposito temporaneo.

| | | | | Gestione | deposito tempora | neo | | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------|-----|-------------|-------------------|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| dentificazione can | dentificazione cantiere: | | | | | | | | | |
| N. Operazione di carico | Data | Produttore | CER | Descrizione | Quantità | Attività di smaltimento prevista | Settore area di deposito | Metodo di stoccaggio | n. operazione di scarico | Data di scarico |
| | | | | | [kg/ton/litri/mc] | [R/D] | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | • | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Registro scarico rifiuti a destino finale

| | | | | Ges | tione destina | azione fir | nale dei rifiuti | prodotti | | | | |
|---------------------|----------|-------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|---|------|
| lentificaz | ione can | tiere: | | | | | t. | | | | | |
| n. oper. Scarico | Data | trasporta tore | Destinatario | Attività di smaltimento | Formulario o bolla | Codic e CER | Descrizione | Quantit à | Quantità totale a trattamento | Quarta copia FIR | Certificato di avvenuto smaltimento | Note |
| | | | | | | | | [kg/ton/l itri/mc] | | S/N | S/N | |
| | | 35 66 | | | / | | <u> </u> | | | | | |
| 100 | | | 4 | | | | | 73 | | | - | |
| - | | \$ \$ | | | ÷ | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | ¥ | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | |
| - | | * | 80 10 | | | 10 | | | | | - | |
| | | * | | | | | ** | | | | | |
| | | | | | | 00. | No. | | | | | |
| - 3 | | | | | 0 | 8 | | 2 | | | | |
| | | Ti. | 80 G | | | 9 | | 8 | | | Si 50 | |

7. CAVE E DISCARICHE AUTORIZZATE E IN SERVIZIO

Riguardo l'indicazione della destinazione dei materiali, si precisa che i lavori di cui al presente progetto saranno appaltati tramite procedura di gara pubblica e che, pertanto, una qualsiasi indicazione relativa a fornitori e, come nel caso di specie, a impianti di smaltimento rifiuti, potrebbe risultare lesiva dei principi di libera concorrenza e pertanto illegittima.

Volendo, ad ogni modo, fornire indicazioni sulle possibilità di conferimento in un'area relativamente vicina all'impianto, si segnala la presenza nel Comune di Civitavecchia e nella provincia di Roma di diversi centri di smaltimento materiali, trattamento e recupero materiali.

Si precisa, infine, che le valutazioni riportate nella presente relazione potrebbero avere carattere unicamente previsionale e che, sempre in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente, le effettive produzioni di rifiuti e la loro effettiva destinazione saranno comunicate in fase di esecuzione dei lavori, comprovandole tramite la modulistica prevista dalle vigenti normative in materia.